



LOBOSCO ANNA
02.11.2021
10:03:25 UTC




EMILIANO
MICHELE
02.11.2021
15:04:26
UTC



Regione Puglia
Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 218 del 28/10/2021

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4
(Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della
Regione Puglia).**



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO REGIONALE

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: **OSF/SDL/2021/00008**

OGGETTO: Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia per l'adeguamento al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione Europea del 14/08/2020 e al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

– Relazione illustrativa

OSF/SDL/2021/00008

La proposta di modificare e integrare la legge regionale n. 4 del 2017 avente ad oggetto *“Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia”* è motivata dalla necessità di adeguare la normativa regionale alla normativa europea e nazionale.

Il Consiglio regionale, con la richiamata legge regionale 29 marzo 2017 n. 4 *“Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia”* ha espresso una forte volontà di attuare le misure fitosanitarie necessarie per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Puglia tutelando l’instimabile patrimonio naturale costituito dagli olivi monumentali.

Nell’agosto del 2020 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.), pubblicato nella G.U.U.E. 17 agosto 2020, L 269. Il predetto regolamento ha abrogato la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 2015/789/UE.

Il nuovo Regolamento 2020/1201 non modifica la costruzione generale della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, né le principali misure previste. Tra le principali novità introdotte si annovera la revisione dei criteri di delimitazione delle aree.

Inoltre con il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, in vigore dal 13 marzo 2021, sono state adottate le *“Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 ed è stato abrogato il D.lgs. 214/2005.*

Con la modifica all’art. 3 **“Definizione della zona delimitata”** si propone di aggiornare il comma 2 prevedendo soltanto che la zona delimitata è costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto. Mentre con la proposta di modifica al successivo comma 4 si stabilisce che è possibile procedere con la revoca della delimitazione di un’area se, sulla base delle indagini condotte, sia possibile concludere, in conformità con la normativa vigente, che l’organismo nocivo specificato è stato eradicato e non vi è alcun rischio di ulteriore diffusione.

La proposta di modifica dell’articolo 4 **“Ispezioni e monitoraggio sul territorio regionale relative all’organismo specificato”**, al comma 2, adegua la norma regionale alla normativa di riferimento comunitaria e nazionale, mentre al comma 3 prevede che l’attuazione del piano di monitoraggio avvenga attraverso indagini ufficiali condotte dal Servizio fitosanitario regionale, direttamente o per delega. E’ stabilito che il personale impegnato nell’attività ispettiva deve operare secondo linee guida adottate dal Servizio fitosanitario

regionale e, munito di apposito tesserino di riconoscimento, può accedere ai fondi anche in assenza del proprietario/ conduttore. Inoltre, viene specificato che il monitoraggio consiste nel prelievo di campioni per le relative analisi, effettuati nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato, e che gli stessi campioni sono analizzati esclusivamente presso laboratori designati dal Servizio fitosanitario regionale. Con la modifica al comma 4 del medesimo articolo si stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale, nell'ambito del piano di monitoraggio regionale, conduce al momento opportuno ispezioni annuali nelle aree delimitate. Le indagini sono condotte secondo criteri statisticamente attendibili e in funzione dei fattori di rischio di diffusione di *Xylella fastidiosa*. La proposta di modifica al comma 5 del medesimo articolo prevede che nelle aree indenni le indagini devono concentrarsi in aree considerate a maggiore rischio di introduzione dell'organismo specificato.

La proposta di modifica al comma 3 dell'art. 5 "**Misure di eradicazione**" elimina il riferimento ai 100 mt entro i quali abbattere obbligatoriamente le piante, adeguandosi a quanto stabilito dal Reg. (UE) 1201/2020. Si stabilisce, pertanto, che, immediatamente dopo aver individuato una pianta infetta, il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata delle piante infette e di quelle suscettibili come previsto dalla normativa vigente. La proposta di modifica al comma 4 prevede che la rimozione delle piante sia effettuata con tutte le precauzioni necessarie e che sia organizzata in base al livello di rischio rappresentato da tali piante e in relazione al ciclo del vettore.

La proposta inserita al comma 5 del medesimo articolo comprende i casi in cui non sia possibile eseguire tempestivamente quanto previsto al comma 4, come nell' ipotesi in cui il proprietario si opponga all'estirpazione della pianta. In tali circostanze la pianta infetta verrà isolata dal contesto esterno con protezioni meccaniche, quali incappucciamento degli alberi. La protezione sarà accompagnata da idonea potatura e dalle operazioni necessarie per la lotta al vettore conosciute e potenziali (sfalcio di tutte le essenze erbacee, lavorazione del terreno dopo lo sfalcio, trattamenti con prodotti fitosanitari autorizzati).

Con la proposta di modifica all'art. 6 "**Misure di contenimento**" al comma 1 è stata adeguata la normativa regionale alle nuove previsioni del Reg. (UE) 1201/2020 stabilendo che, laddove consentito dalla legislazione comunitaria, nelle zone infette è possibile applicare misure di contenimento. La proposta di modifica al comma 2 del medesimo articolo stabilisce che nelle aree in cui si applicano le misure di contenimento, il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le piante risultate infette dall'organismo specificato in base alle indagini svolte. Inoltre, al fine di rendere coerente la normativa regionale con il Reg. (UE) 1201/2020, con la proposta di modifica al comma 3 è stato previsto che il Servizio fitosanitario regionale dispone il campionamento e l'analisi delle piante specificate contigue alle piante rimosse risultate infette, così eliminando il riferimento ai 100 metri, all'ISPM e alla frequenza delle ispezioni.

Per l'art. 8 **“Tutela del patrimonio paesaggistico e ripristino dell'equilibrio economico nelle zone infette”** con la proposta di modifica al comma 5, al fine di proteggere l'inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali e in deroga a quanto disposto dall'art. 5 comma 3, si stabilisce che non si procederà alla rimozione delle piante non infette inserite nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (*“Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”*) purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente. Per aggiornare l'elenco degli ulivi e degli uliveti monumentali di cui all'articolo 5 della l.r. 14/2007 si provvederà a inviare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita richiesta a tutti i comuni della Regione contenente l'invito a segnalare l'elenco di tutti gli ulivi monumentali presenti sul territorio comunale. I comuni sono tenuti a dare risposta entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. In caso di mancata risposta o di risposta incompleta, la Regione provvederà in via sostitutiva a rilevare gli ulivi monumentali presenti sul territorio del comune inottemperante, addebitando al comune le spese sostenute.

Inoltre, per il comma 6 del medesimo articolo, viene proposto di inserire il riferimento di conformità alla normativa esistente al fine di allineare la norma regionale al Reg. (UE) 1201/2020 e per superare quanto previsto dalla L.R. n. 37/2017 che aveva interpretato tale articolo a seguito di osservazioni presentate dal Governo nazionale sulla presunta incostituzionalità della legge regionale.

Al comma 7 bis del medesimo articolo, introdotto dall'articolo 99 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67, si propone di eliminare la previsione della necessaria adozione di un protocollo di intervento da parte della Giunta regionale che l'Osservatorio fitosanitario è tenuto ad eseguire al fine di autorizzare i proprietari di ulivi monumentali di cui alla L.R. 14/2007, ricadenti nella Piana degli ulivi secolari e risultati infetti da *Xylella fastidiosa*, a non eradicare la pianta e ad adottare misure fitosanitarie alternative.

La proposta di modifica al comma 9 prevede che il Servizio fitosanitario regionale debba monitorare le risultanze scientifiche che dimostrano evidenze di tolleranza/resistenza di specie e varietà di piante specificate. Inoltre, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 del Reg. (UE) 1201/2020 e al fine di consentire l'impianto anche di alberi di specie diversa a quella espiantata, con la proposta di modifica è previsto che il Servizio Fitosanitario regionale promuova la richiesta al Comitato Fitosanitario nazionale per ottenere le autorizzazioni all'impianto in zona infetta. Inoltre la proposta di modifica prevede l'abrogazione del comma 9 bis del medesimo articolo, introdotto dall'articolo 99 della legge regionale 28 dicembre 2018, n.67.

Con la proposta di modifica all'art. 10 **“Spostamento delle piante specificate all'interno della Regione Puglia”** comma 1, si stabilisce che gli spostamenti delle piante specificate nell'ambito del territorio regionale sono consentiti se conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Inoltre la proposta di modifica prevede l'abrogazione dei commi 2,

3 e 4 del medesimo articolo. Con la proposta di modifica al comma 5 viene stabilito che la Regione tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone delimitate, mediante azioni mirate e atte a favorire le attività dei soggetti iscritti al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP). La proposta di modifica prevede l'abrogazione del comma 5 bis del medesimo articolo, come introdotto dall'articolo 99 della legge regionale 28 dicembre 2018, n.67 è abrogato.

La proposta di modifica prevede anche l'abrogazione dell'art. 11 bis "Esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie".

Il presente schema di disegno di legge non comporta oneri per il Bilancio regionale.

**Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
(Salvatore Infantino)**

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 19-10-2021 15:54:28
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)**

NARDONE
GIANLUCA
19.10.2021
14:42:50
UTC

**L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
(Donato Pentassuglia)**

PENTASSUGLIA
DONATO
19.10.2021
14:52:49 UTC

“Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia) per l’adeguamento al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione Europea del 14/08/2020 e al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.”

Art. 1

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“2. L’area delimitata è costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto.”

2. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“4. È possibile procedere alla revoca della delimitazione di un’area se, in base alle indagini di cui all’articolo 4, si possa concludere, in conformità con la normativa vigente, che l’organismo nocivo specificato è stato eradicato e non vi è alcun rischio di ulteriore diffusione.”

Art. 2

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“2. Le indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell’organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o di piante ospiti dell’organismo specificato definite ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, nonché di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell’organismo specificato.”

2. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“3. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 è attuato attraverso indagini ufficiali condotte dal Servizio fitosanitario regionale, direttamente o per delega. Il personale impegnato nell’attività ispettiva opera secondo linee guida adottate dal Servizio fitosanitario regionale e, munito di apposito tesserino di riconoscimento, può accedere ai fondi anche in assenza del proprietario/conducente. Il monitoraggio consiste nel prelievo di campioni per le analisi, effettuato nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo specificato. I campioni sono analizzati

esclusivamente presso uno dei laboratori individuati dal Servizio fitosanitario regionale, il cui elenco è pubblicato sul sito web dell'Osservatorio.”

3. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“4. Nell'ambito del piano di monitoraggio regionale di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale, nel momento più adatto, conduce ispezioni annuali nelle aree delimitate, in linea con le informazioni scientifiche e tecniche più recenti. Le indagini sono condotte secondo criteri statisticamente attendibili e in funzione dei fattori di rischio di diffusione di *Xylella fastidiosa*.”

4. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“5. Nelle aree indenni, le indagini di cui al comma 1 devono concentrarsi in aree considerate a maggiore rischio di introduzione dell'organismo specificato.”

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“3. Immediatamente dopo aver individuato una pianta infetta, il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata delle piante infette e di quelle suscettibili come previsto dalla normativa vigente.”

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“4. La rimozione delle piante è effettuata con tutte le precauzioni necessarie ed è organizzata in base al livello di rischio rappresentato da tali piante e in relazione al ciclo del vettore.”

3. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“5. Al fine di evitare la diffusione del batterio, nei casi in cui non sia possibile eseguire tempestivamente quanto previsto dal comma 4, la pianta infetta è isolata dal contesto esterno dal proprietario/conducente, con protezioni meccaniche quali incappucciamento degli alberi. La protezione è accompagnata da idonea potatura e dalle operazioni necessarie per la lotta al vettore conosciute e potenziali: sfalcio di tutte le essenze erbacee, lavorazione del terreno dopo lo sfalcio, trattamenti con prodotti fitosanitari autorizzati.”

Art. 4

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“1. Laddove consentito dalla legislazione comunitaria, nelle zone infette di cui al comma 2 dell'articolo 3 è possibile applicare misure di contenimento, come indicato al comma 2.”

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“2. Nelle aree in cui si applicano le misure di contenimento, il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le piante risultate infette dall'organismo specificato in base alle indagini di cui all'articolo 4.”

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“3. Il Servizio fitosanitario regionale dispone il campionamento e l'analisi delle piante specificate contigue alle piante rimosse ai sensi del comma 2.”

Art. 5

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

1. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“5. Poiché la Regione Puglia intende proteggere l'inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 comma 3 della presente legge, non si procede alla rimozione delle piante non infette inserite nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente. La Giunta regionale promuove tutte le iniziative volte ad aggiornare l'elenco degli ulivi e degli uliveti monumentali di cui all'articolo 5 della l.r. 14/2007; a tal fine, nei quindici giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge, invita tutti i comuni della Regione a comunicare entro trenta giorni dal ricevimento l'elenco di tutti gli ulivi monumentali presenti sul territorio comunale. In caso di mancata risposta entro il termine stabilito ovvero di risposta incompleta, la Regione provvede in via sostitutiva a rilevare gli ulivi monumentali presenti sul territorio del comune inadempiente, addebitando al comune le spese sostenute.”

2. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“6. Fermo restando quanto consentito dalla normativa vigente, la vitalità degli ulivi monumentali infetti è sostenuta con ogni mezzo. A tal fine è incentivata la sperimentazione delle soluzioni proposte dalla ricerca scientifica.”

3. Il comma 7 bis dell’articolo 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 introdotto dall’articolo 99 della legge regionale 28 dicembre 2018, n.67, è sostituito dal seguente:

“7 bis. La Regione Puglia tutela la Piana degli ulivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per verificare la presenza di *Xylella fastidiosa*. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di ulivi monumentali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dall’Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all’estirpazione e ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell’innesto di cultivar resistenti e nell’applicazione delle misure di controllo del vettore.”

4. Il comma 9 dell’articolo 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“9. Il Servizio fitosanitario regionale monitora le risultanze scientifiche che dimostrano evidenze di tolleranza/resistenza di specie e varietà di piante specificate e promuove le richieste al Comitato fitosanitario nazionale per ottenere le autorizzazioni all’impianto in zona infetta.”

5. Il comma 9 bis dell’articolo 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 come introdotto dall’articolo 99 della legge regionale 28 dicembre 2018, n.67 è abrogato.

Art. 6

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“1. Gli spostamenti delle piante specificate nell’ambito del territorio regionale sono consentiti se conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria.”

2. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 10 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 sono abrogati.

3. Il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“5. La Regione Puglia tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone delimitate, mediante azioni mirate atte a favorire le attività dei soggetti iscritti al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).”

4. Il comma 5 bis dell’articolo 10 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 come introdotto dall’articolo 99 della legge regionale 28 dicembre 2018, n.67 è abrogato.

Art. 7

Modifiche all'articolo 11 bis della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

1. L'articolo 11 bis della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è abrogato.